



Libertà. Solidarietà.  
Responsabilità.

## **STATUTO IL CENTRO DISTRETTO DI BELLINZONA**

### **Art. 1 Denominazione e scopo**

Con la denominazione “il Centro Distretto di Bellinzona” (in seguito, Distretto) è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

Il Distretto persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale e del Partito federale secondo i principi di libertà, solidarietà, responsabilità definiti dagli Statuti degli stessi.

Esso è integrato nell’organizzazione cantonale della quale riconosce gli Statuti e i regolamenti.

### **Art. 2 Sede**

La sede e il recapito sono presso il/la presidente.

### **Art. 3 Appartenenza**

Il Distretto comprende le Sezioni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Isonne, Lumino, S. Antonino.

### **Art. 4: Organi**

Gli organi distrettuali sono:

1. l’Assemblea distrettuale;
2. il Comitato distrettuale.

### **Art. 5: L’Assemblea distrettuale**

1. L’Assemblea distrettuale è composta:

1. dai Sindaci e dai Municipali;
2. dai Consiglieri comunali;
3. dai presidenti sezionali;
4. dai deputati in Gran Consiglio e alle Camere federali domiciliati nel Distretto;
5. dal/dai Consigliere/i di Stato domiciliato/i nel Distretto;
6. dai membri del partito che hanno diritto di voto nei Comuni del Distretto.

2. L'Assemblea distrettuale è convocata dal Comitato distrettuale almeno una volta l'anno, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Comitati sezionali, mediante comunicazione alle Sezioni.

La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

### **Art. 6: Competenze dell'Assemblea distrettuale**

1. L'Assemblea distrettuale:

1. nomina il presidente distrettuale;
2. nomina uno o più vicepresidenti distrettuali;
3. nomina i membri del comitato distrettuale;
4. approva lo Statuto o il regolamento di organizzazione distrettuale;
5. designa i candidati e le candidate per l'elezione del Gran Consiglio, riservata la ratifica del Comitato cantonale;
6. approva i conti del Distretto.

2. L'Assemblea, se regolarmente convocata, è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Le decisioni vengono prese per alzata di mano, a semplice maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti, è preponderante il voto del presidente del giorno. Con la stessa maggioranza può essere richiesto uno scrutinio segreto o il voto per appello nominale.

3. L'Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno indicati nella convocazione. Per l'inserimento di ulteriori trattande all'ordine del giorno è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

### **Art. 7: Comitato distrettuale**

Il Comitato distrettuale è l'organo direttivo del Distretto.

Esso è composto da 5 o più membri, tra i quali un presidente distrettuale, uno o più vicepresidenti e un segretario distrettuale.

### **Art. 8: Competenze del Comitato distrettuale**

Il Comitato distrettuale:

1. nomina le cariche al suo interno;
2. cura l'organizzazione del partito nel Distretto e ne conduce l'azione politica distrettuale.

### **Art. 9 L'Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione si compone di due membri, nominati dall'Assemblea.

Esso esamina una volta all'anno i conti del Distretto e allestisce un rapporto da sottoporre all'Assemblea.

I revisori non possono essere membri del comitato distrettuale, né avere rapporti di parentela o dipendenza economica con singoli membri del comitato distrettuale.

#### **Art. 10 Finanziamento**

Il Distretto assicura il finanziamento della propria attività tramite i contributi dei suoi membri e simpatizzanti, nonché tramite l'organizzazione di attività.

#### **Art. 11 Periodo di elezione**

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, di norma entro la fine dell'anno successivo al rinnovo dei poteri comunali.

#### **Art. 12 Durata delle cariche**

La durata delle cariche in seno agli organi del Partito e agli organi politici del Distretto è limitata, in linea di principio, a sedici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso dell'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione. In caso di subingresso, il relativo periodo non è computato.

#### **Art. 13 Sanzioni**

1. Gli aderenti al Distretto che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi distrettuali o che non rispettano i principi programmatici o che sono stati condannati con sentenza cresciuta in giudicato per un reato penale incompatibile con i valori del Partito possono essere sanzionati con:

1. l'ammonimento;
2. la sospensione dall'attività nel Distretto per una durata fino a sei mesi;
3. la decadenza dalle cariche del Distretto;
4. l'espulsione dal Distretto.

2. La sanzione viene decisa dal Comitato distrettuale.

3. Contro la decisione del Comitato distrettuale è data facoltà di ricorso all'Assemblea distrettuale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell'Assemblea distrettuale è definitiva.

#### **Art. 14 Diritto di firma**

Il Distretto è vincolato dalla firma collettiva a due fra il presidente, il vicepresidente o il segretario.

Deleghe possono essere concesse mediante decisione del presidente.

#### **Art. 15 Responsabilità**

Gli impegni del Distretto verso terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

È esclusa la responsabilità personale dei membri per i debiti del Distretto.

#### **Art. 16 Diritto suppletorio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto cantonale nonché le norme del Codice civile che disciplinano l'associazione (art. 60 e segg. CC).

Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al presidente un mese prima della data di un'Assemblea ordinaria o straordinaria. Affinché la modifica dello Statuto sia valida occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.

#### **Art. 17 Entrata in vigore e pubblicazione**

Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea del 23 gennaio 2025 ed entra immediatamente in vigore.

La presidente

Il segretario